

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## **IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini**  
*(Presidente)*

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa**  
*(Arbitro)*

**Prof. Avv. Luigi Fumagalli**  
*(Arbitro)*

in data 3 maggio 2013 ha deliberato all'unanimità il seguente

### **L O D O**

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 3419 del 20 dicembre 2012 – 696) promosso da:

**S.S. Chieti Calcio Srl e Sig. Walter Bellia**, con gli Avv.ti Alessandro Battisti e Flavia Tortorella

*parti istanti*

contro

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli

*parte intimata*

*[...] omissis [...]*

### **P.Q.M.**

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede:

- a) accoglie l'istanza di arbitrato e, per l'effetto, annulla il punto di penalizzazione inflitto alla società S.S. Chieti Calcio Srl e i sei mesi di inibizione inflitti al Sig. Walter Bellia;

- b) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio liquidate come in parte motiva;
- c) pone a carico delle parti - S.S. Chieti Calcio Srl, Sig. Walter Bellia e Federazione Italiana Giuoco Calcio - nella misura di 1/3 ciascuno, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà;
- d) pone a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuno il pagamento dei diritti amministrativi;
- e) dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all'unanimità in data 3 maggio 2013 e sottoscritto in quattro originali nel luogo e nella data indicate.

**F.to Tommaso Edoardo Frosini**

**F.to Maurizio Benincasa**

**F.to Luigi Fumagalli**